

Allegato 2

Mod. UTELOIS.COM



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 1180/2011

Roma, addì **22 MAR. 2011**

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**CONFERIMENTO  
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA  
NAZIONALE PER L'ACCESSO AL  
RUOLO DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **670/2011** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

*Autorelli*

Numero 1180/11 e data 22/3/2011 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011

**NUMERO AFFARE 00670/2011**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.  
Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalita' di  
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento  
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei  
professori universitari.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011,  
trasmessa con nota U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale  
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiede il  
parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano  
Nocilla;

Premesso:

N. 00670/2011 AFFARE

*M*<sub>1</sub>

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dell'art. 16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione in conformità dei criteri di cui al comma 3"*.

Il regolamento disciplina l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.

Il regolamento si compone di 9 articoli.

L'art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

L'art. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, nel mese di ottobre. L'articolo precisa che la durata

dell'abilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.

L'art. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b) ), ad un apposito decreto del Ministro, il quale potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR, e l'eventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5, comma 5, della legge di riforma.

L'art. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.

Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le commissioni infatti avranno una durata biennale.

L'art. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari "nazionali".

Per quanto riguarda il commissario in servizio all'estero, che, come detto, è sorteggiato all'interno di una lista predisposta dall'ANVUR, l'art. 6 precisa che sarà quest'ultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei criteri di qualificazione scientifica.

L'articolo 6, inoltre, prevede alcune disposizioni riguardanti tutti i commissari.

L'art. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo ripreso dall'art. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede che, nell'ipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale, dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei commissari.

L'art. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che,

una volta insediatasi presso l'Università in cui si espletano le procedure di abilitazione, la Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.

Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16, comma 3, lettera i), della legge.

Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori

entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In conclusione, l'art. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in servizio all'estero ed i menzionati pareri *pro veritate* possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

L'ultimo articolo del regolamento, l'art. 9, prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo: anzitutto, termini diversi per l'avvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi l'assenza della positiva valutazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. h); la composizione della Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per l'ipotesi in cui l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si ribadisce l'abrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Considerato:

In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione<sub>x</sub> e che il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a trasmettere il nulla-osta all'ulteriore corso del provvedimento della Ragioneria generale dello Stato. Del resto – come più volte sottolineato dalla Sezione – il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio dei Ministri.

Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano essere stati previsti nelle procedure per l'approvazione e l'emanazione del regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che l'Amministrazione faccia pervenire copia dei due suddetti pareri.

Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che seguono.

L'art. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire l'oggetto del regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della l. n. 240 del 2010.

Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dell'art. 3, che si propone di attuare quanto disposto dall'art. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Quest'ultimo prevede *"la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore"*. Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal suddetto co. 4, a "tutte" le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il quale si è presentato. Non sembra dunque conforme all'interesse pubblico escludere candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale la produzione



scientifici risulti congruente ed apprezzabile.

Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare l'ipotesi che, nel corso del biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la precedente valutazione non favorevole.

Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che l'uso dell'informatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.

Quanto all'art. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che l'art. 16, co. 3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati all'abilitazione, siano *"definiti con decreto del Ministro"*, è altrettanto vero che: a) tale decreto non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di regolamento in esame (quest'ultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito) come *"atto avente natura non regolamentare"*; b) la definizione di tali criteri e parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è un'incongruenza tra il fatto

che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e l'ANVUR, quando cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente dispiegati. Sull'art. 5 va osservato: a) che appare poco chiara l'attribuzione al solo Ministro del potere di formare l'elenco delle Università aventi strutture idonee, senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUD); b) che l'ultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1 dell'art. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre la disposizione parla di inclusione dell'elenco delle sedi nel decreto di cui al co. 1 dell'art. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre nell'ambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare l'Università, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la scelta ministeriale della sede.

All'art. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta l'espressione della l. n. 240 del 2010, all'art. 16, co. 3 lett. h), che condiziona l'inserimento

nella lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per l'abilitazione al possesso di un curriculum "coerente con i criteri e i parametri, di cui alla lett. a)....[si tratta dei criteri e parametri differenziati per funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un determinato giudizio per l'abilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al settore di appartenenza", come se dicesse "Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'art. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda". A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi la sostanziale necessità di correttivi all'art. 4. Infatti la conseguenza sarebbe che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i principi di cui all'art. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.

In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità ai parametri previsti dal

co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'ANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che – come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 – intento generale della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.

La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g) del co. 3 dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

Analogamente al co. 9 andrebbe aggiunto, dopo la parola "assicurare" l'espressione "*per quanto possibile*", altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2, u. p., dell'art. 7.

Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.

Per quanto riguarda l'art. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione preceda il più giovane d'età o non piuttosto il più anziano (il numero d'ordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre l'ultimo periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dell'art. 6, come testè sottolineato a proposito di quest'ultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di cui all'ultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile applicare la

salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dell'attribuzione dell'idoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che sia però chiamato a firmare il relativo verbale.

Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si procede a quest'ultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa conflittualità basata sull'interpretazione e comparazione di ordinamenti spesso difficilmente assimilabili tra loro.

Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dell'art. 8 non sembra in armonia con il principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di ciascun partecipante all'esame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri *pro-veritate* espressi sulla propria attività scientifica e didattica. A quest'ultimo proposito sarebbe opportuno che tali pareri *pro-veritate* entrassero a far parte dei verbali della

Commissione di cui al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere etc.) le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli effetti dei pareri *pro-veritate*.


Infine, per quanto attiene all'art. 9, ci si deve domandare se l'eccezione prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei *curricula* degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già contenuta nell'art. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.

Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà l'Amministrazione fornire gli opportuni chiarimenti.


P.Q.M.

Riservata ogni pronuncia, sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Dario Nocilla



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Allegato 5

MOV. VELA/SCOR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SECRETARIA
- 1 GIU. 2011
Prot. n. 2013

Consiglio di Stato  
Segretariato Generale

N. 2191

Roma addi 31 maggio 2011

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero 670/2011 emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a franco indicato.

OGGETTO:  
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 305.

CONFERIMENTO  
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA  
NAZIONALE PER L'ACCESSO AL  
RUOLO DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI

Allegati N.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

Gabinetto dell' On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA

Antonello

Numero 2191/11 e data 31/5/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 aprile 2011

**NUMERO AFFARE 00670/2011****OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Vista la propria pronuncia del 25 febbraio 2011;

Vista la relazione integrativa n. A00/Uff.leg./1401/R.U. del 7 aprile 2011, pervenuta in Segreteria l'8 successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano



Nocilla;

Premesso:

Scopi, contenuto, fondamento normativo dello schema di regolamento in oggetto sono stati più ampiamente illustrati nel parere interlocutorio espresso dalla Sezione il 25 febbraio 2011.

In tale occasione la Sezione formulava osservazioni sul testo inviato dall'Amministrazione referente, suggerendo la riconsiderazione e la riformulazione di taluni punti.

Con la seconda relazione, citata in epigrafe, l'Amministrazione ha risposto alle osservazioni formulate, ed ha modificato talune disposizioni del regolamento in oggetto. In particolare, sono stati riformulati il preambolo, l'art. 2; l'art. 3, commi 4 e 5; l'art. 4; l'art. 5, comma 1; l'art. 6, commi 8, 9, 11; l'art. 7, commi 4 e 8; l'art. 8, commi 3, 4 e 7; l'art. 9, comma 4. Su altre questioni l'Amministrazione ha ribadito il suo punto di vista.

Considerato:

1. Con il parere del 25 febbraio 2011 la Sezione aveva richiesto di avere a disposizione tutti gli atti rilevanti dell'istruttoria riguardante il regolamento in oggetto, ed in particolare gli avvisi formulati dalla CRUI e dal CUN, che erano specificamente richiamati nel preambolo dello schema a suo tempo inviato. L'Amministrazione, rilevando che la legge 30 dicembre 2010, n. 240 non prevede l'acquisizione preventiva ed obbligatoria dei due summenzionati pareri, ha ritenuto di corrispondere alla richiesta istruttoria della Sezione eliminando dal preambolo del nuovo testo, inviato con la nota del 7 aprile 2011, ogni

riferimento ai pareri della CRUI e del CUN.

A riguardo la Sezione osserva che l'Amministrazione ha ritenuto di acquisire l'avviso dei due suddetti organi tecnici. I pareri resi, pur se facoltativi, fanno quindi parte del procedimento e avrebbero dovuto essere trasmessi alla Sezione: e ciò anche in ossequio ai principi di trasparenza e di completezza dell'esame demandato alla Sezione stessa. Pertanto l'eliminazione del riferimento ai due pareri in questione dal preambolo della seconda bozza di regolamento non vale a soddisfare la suddetta esigenza.

2. La Sezione osserva che l'Amministrazione non ha inteso accogliere il suggerimento della Sezione, di prendere, cioè, in considerazione - a fronte della genericità ed indeterminatezza di quanto disposto all'art. 16, co. 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240 - il caso, del tutto peculiare ma pur sempre possibile, della sopravvenienza, nel biennio successivo al mancato superamento della valutazione di idoneità, di una produzione scientifica del singolo candidato avente rilevante valore scientifico. L'Amministrazione, nel caso in questione, ha ritenuto di attenersi ad un'interpretazione estremamente rigorosa della norma primaria sopra indicata.

3. Sulle residue questioni la Sezione osserva quanto segue.

3.1 - Poco convincenti appaiono gli argomenti relativi al mancato adeguamento dell'art. 3 ad alcune osservazioni ad esso relative ed all'inserimento di un generale divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

Per quanto riguarda la presentazione di titoli e pubblicazioni per via telematica, i risparmi di spesa non sembrano poi così rilevanti, come

ipotizza l'Amministrazione, a fronte della complicazione che si introduce, pretendendo l'invio delle pubblicazioni esclusivamente per via informatica. Ove un candidato dovesse scegliere (in alternativa a quella informatica) la via della trasmissione in formato cartaceo, i relativi costi di spedizione sarebbero a carico dello stesso (e ciò anche per gli invii all'estero), e per la singola Università vi sarebbe l'obbligo di tenere una sola copia cartacea dei titoli e delle pubblicazioni, al fine di consentirne la consultazione durante i lavori della Commissione.

Del resto, soprattutto per quanto riguarda le pubblicazioni, esse dovrebbero, a rigor di logica, essere note ai commissari ben prima della costituzione della Commissione. Inoltre l'invio soltanto in modalità informatica non offre garanzie sufficienti che le "pubblicazioni" inviate abbiano già avuto una sufficiente circolazione all'interno dell'intera comunità scientifica: solo così è dato evitare l'utilizzo di pubblicazioni finalizzate ed indirizzate esclusivamente ai membri della Commissione. Se a ciò si aggiunge l'ipotizzato divieto di divulgazione delle pubblicazioni e dei titoli si finirebbe per sottrarre ad ogni controllo diffuso tutta l'attività della Commissione e soprattutto le scelte da essa compiute.

Sembra alla Sezione che, ove si accedesse all'idea che la personalità e la qualificazione scientifica dei candidati sia circondata da una sorta di riservatezza, si finirebbe per stravolgere il senso stesso della procedura per il conferimento dell'abilitazione nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Il conseguimento di tale abilitazione, infatti, consente l'ingresso dell'abilitato al livello più alto di cultura e, pertanto, è necessario che il conseguimento di tale dignità sia sottoposto al

controllo diffuso dell'intera comunità scientifica. Da ciò consegue che non è conforme alla *ratio* stessa della procedura in questione la valutazione di studi compiuti e di risultati di una progressiva attività scientifica, che non siano già ampiamente noti al mondo della scienza; e tantomeno ogni tipo di riservatezza su quegli studi e su quei risultati. Pertanto parlare di divieto di diffusione delle pubblicazioni dei candidati, non è in linea con i principi di trasparenza dell'attività della Commissione e di autonomia delle Università e delle Istituzioni di alta cultura.

Il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni mal si concilia con la facoltà che spetta ad ogni commissario – almeno secondo una plausibile interpretazione del nuovo co. 3 dell'art. 8 del presente regolamento – di proporre l'acquisizione di pareri *pro-veritate* sul valore dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

Volendo trovare una giustificazione delle norme proposte all'art. 3, sembrerebbe che esse siano dettate dalla legittima preoccupazione che la diffusione in rete di pubblicazioni determini un danno per l'attività editoriale e per gli interessi economici degli autori. Tale preoccupazione avrebbe, però, dovuto indurre ad una maggiore prudenza nell'imporre la presentazione di pubblicazioni in formato telematico, ed inoltre dovrebbe essere oggetto di più dettagliata normativa, che richiami i principi generali posti a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore a fronte di eventuali lesioni che al medesimo dovessero venire dall'uso della rete.

Ritiene, pertanto, la Sezione che l'accoglimento dei rilievi più sopra svolti debba intendersi condizionante il parere favorevole.

3.2 - All'art. 4 l'Amministrazione ha corretto la dizione del primo comma relativa alla natura non regolamentare del decreto ministeriale ivi previsto. Di ciò va preso atto, in quanto la natura regolamentare del decreto stesso deriva: a) dal fatto che lo stesso incide sulle situazioni giuridiche di candidati e commissari; b) dal fatto che una valutazione negativa su un commissario ne lede fortemente la dignità scientifica e didattica; c) dal fatto che sembra assai difficile determinare in via preventiva - almeno per ciò che riguarda taluni settori disciplinari - criteri e parametri di valutazione, onde il suddetto d.m. non potrà che recare una normativa piuttosto articolata.

3.3 - Sull'art. 5 non appare persuasiva la risposta dell'Amministrazione, posto che il testo della disposizione appare diretto a conferire al Ministro un potere largamente discrezionale, soprattutto perché la proposta della CRUI non determina alcun vincolo per lo stesso Ministro. Del resto, il testo del regolamento in esame non specifica - come assume l'Amministrazione - che gli unici motivi per escludere un'Università dall'elenco siano l'insussistenza della capacità di ospitare la Commissione e l'indisponibilità di risorse finanziarie.

Il co. 1 dello stesso art. 5, nel nuovo testo, appare, in relazione a quanto riporta la relazione del 7 aprile 2011, poco perspicuo, in quanto omette una più dettagliata disciplina delle procedure di sorteggio, non essendo adeguata giustificazione di tale omissione il fatto che il ricorso al sorteggio sarebbe "non irrinunciabile" e che il regolamento, sul quale si chiede il parere, dovrebbe contenere solo una disposizione di principio, laddove il regolamento è proprio la sede deputata a contenere le disposizioni esecutive e di dettaglio. Occorre, inoltre, sottolineare

l'opportunità che l'Amministrazione, più che lasciare inalterato il testo dell'ultima proposizione del co. 3, ne modifichi la formulazione in modo da chiarire che le forme di pubblicità a carico dell'Università ospitante la Commissione sono quelle relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

3.4 – Quanto al co. 4 dell'art. 6, la relazione del 7 aprile 2011 chiarisce che l'interpretazione, che ne dà l'Amministrazione, è nel senso della spettanza a quest'ultima del potere di escludere dalla lista dei commissari sorteggiandi quei professori, il cui curriculum non sia coerente con i criteri e i parametri stabiliti per la valutazione dei candidati all'abilitazione, onde tale seconda valutazione dei professori si affiancherebbe all'altra, che già di per sé è idonea – ai sensi dell'art. 6, co. 7 e 8, della legge n. 240 del 2010 – ad escluderli, e cioè alla valutazione operata dalle singole Università relativamente alla loro attività didattica.

Va, per un verso, tenuto conto del fatto che il co. 3, lett. b) dell'art. 16 l. n. 240 del 2010 non specifica quale sia l'autorità, che dovrà operare tale riscontro, e, dall'altro, che una valutazione di questo genere è suscettibile di essere gravemente lesiva del prestigio scientifico e didattico del professore universitario, che aspiri a prendere parte ai lavori della Commissione di valutazione.

La valutazione di che trattasi non si esaurisce nella meccanica sovrapposizione di un curriculum a parametri di tipo formale, ma implica la verifica di una conformità sostanziale di un'attività didattica e di ricerca a parametri e criteri, che solo apparentemente sono formali. La valutazione stessa, pertanto, dovrà essere compiuta da un organo

collegiale dotato di adeguate competenze tecniche, che sia in grado di operare una valutazione del *curriculum* e dell'attività del singolo professore, che aspiri a partecipare ad una Commissione di abilitazione, sulla base di parametri e criteri previsti dal relativo decreto ministeriale.

Sarebbe infatti, difficilmente spiegabile che l'analoga valutazione prevista per i candidati all'abilitazione sia attribuita dal regolamento alla Commissione (che è un organo collegiale e composto di tecnici esperti nel settore concorsuale), mentre la medesima valutazione riguardante i componenti della Commissione sia attribuita ad organi non parimente qualificati. L'accoglimento del presente rilievo deve intendersi condizionante il parere favorevole.

3.5 - La circostanza che nell'ANVUR, stante la composizione di detto organo, possano non essere presenti le competenze idonee ad assicurare, nei singoli casi concreti, che la lista di studiosi ed esperti predisposta per il sorteggio del quinto commissario sia formata da personalità dotate di adeguata e specifica qualificazione scientifica, induce la Sezione a evidenziare che all'ANVUR dovrebbe essere attribuita la possibilità di avvalersi di apporti collaborativi forniti, a sua richiesta, da qualificati organi che siano espressione della comunità scientifica, specialmente per i settori concorsuali che, volta a volta, dovessero risultare estranei alle specifiche competenze dei componenti dell'ANVUR. La Sezione non può non sottolineare l'importanza che al problema suddetto venga data adeguata soluzione.

3.6 - Relativamente all'art. 8, comma 2, le osservazioni dell'Amministrazione non appaiono convincenti. Non si tratta

dell'accesso agli atti, garantito dalla l. n. 241 del 1990, accesso che dovrà essere ovviamente assicurato per i verbali, i giudizi dei commissari, per gli eventuali pareri pro-veritate etc., ma del controllo diffuso sulla qualificazione scientifica dei candidati, che andranno giudicati per i loro titoli, il cui pregio deve essere valutabile da parte della comunità scientifica ed accademica.

Anche a proposito dei pareri pro-veritate la Sezione rileva come la relativa disciplina, pur meglio specificata nel nuovo testo, richiede ulteriori integrazioni atte ad evitare un eccesso di ricorso a tali pareri da parte della Commissione ed a eliminare una procedura sufficientemente formalizzata per la loro acquisizione.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Meli